



COMUNE di MONNO

Provincia di Brescia



Piazza IV novembre,9 - CAP 25040 MONNO - Tel. 0364/779400 - fax 0364/779214

Cod. Fisc. N. 00725380174 - Partita IVA n. 00575990981 -

e-mail: info@comune.monno.bs.it Sito <http://www.comune.monno.bs.it> PEC protocollo@pec.comune.monno.bs.it

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 19 DEL 14.09.2012

ADUNANZA ORDINARIA DI 1^ CONVOCAZIONE – SEDUTA PUBBLICA

OGGETTO: **MODIFICHE AL REGOLAMENTO SULL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (I.M.U.) E ADEGUAMENTO DELLE TARIFFE.**

L'anno **duemiladodici**, addì **quattordici** del mese di **settembre** alle ore **21.00**, nella sala delle adunanze consiliari.

Previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dall'ordinamento, vennero oggi convocati a seduta i Consiglieri comunali.

All'appello risultano:

	Presente	Assente
TROTTI Roberto	X	
CALDINELLI Romano		X
MELOTTI Romano Giovanni		X
ANTONIOLI Luigi	X	
PIETROBONI Nada	X	
MOSSINI Guido Bortolo	X	
PIETROBONI Claudio		X
ANTONIOLI Giacchino	X	
PIETROBONI Riccardo		X
MELOTTI Ugo	X	
MINELLI Fausto	X	
GHENSI Alberto		X
LAZZARINI Enrico	X	
Totali	8	5

Assiste all'adunanza il Segretario comunale, dott. **Fabio GREGORINI**, il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, l'avv. **Roberto TROTTI**, Sindaco, assume la Presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato, posto al **n. 04** dell'ordine del giorno.

Oggetto: **MODIFICHE AL REGOLAMENTO SULL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (I.M.U.) E ADEGUAMENTO DELLE TARIFFE.**

IL CONSIGLIO COMUNALE

RICHIAMATA la propria precedente deliberazione n. 07 del 04/05/2012 con la quale è stato approvato il "Regolamento per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria (I.M.U.)", costituito da n. 19 articoli, ai sensi del Decreto legislativo n. 23 del 14/03/2011 e del Decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 convertito Legge 22 dicembre 2011, n. 214, e sono state contestualmente stabilite le aliquote per l'anno 2012;

CONSIDERATO che:

- in base al comma 10 dell'art. 13 della Legge 214/2011, come modificato dall'art. 4, comma 5, lett. f) del D.L. 2 marzo 2012 n. 16, convertito, con modificazioni, dalla Legge 26 aprile 2012 n. 44 *"I comuni possono considerare direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto (....) l'unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata."*;

- la suddetta agevolazione non era stata inizialmente introdotta nel Regolamento comunale sull'I.M.U. approvato con la deliberazione n. 07/2012;

CONSIDERATO inoltre che, in base alle disposizioni dell'art. 13, comma 12-bis, della Legge n. 214/2011, introdotto dall'art. 4, comma 5, lett. f) del D.L. 2 marzo 2012 n. 16, convertito, con modificazioni, dalla Legge 26 aprile 2012 n. 44 *"Entro il 30 settembre 2012 (...) i Comuni possono approvare o modificare il regolamento e la deliberazione relativa alle aliquote e alla detrazione del tributo"*;

UDITA la proposta del Sindaco formulata sulla base delle sopra richiamate disposizioni normative diretta a:

- 1) variare il Regolamento comunale per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria (I.M.U.) prevedendo l'estensione dell'agevolazione relativa all'abitazione principale anche a favore dei cittadini italiani residenti all'estero (variazione normativa);
- 2) differenziare l'aliquota relativa agli immobili iscritti in catasto nella categoria D/1, innalzandola di 3 punti percentuali rispetto all'aliquota di base, che risulterà pertanto pari ad Euro 1,06 per cento;

VISTO l'art. 42 del D. Lgs. N. 267/2000 in materia di attribuzioni dei Consigli comunali;

VISTO il parere di regolarità tecnica favorevole espresso dal Responsabile del Servizio economico-finanziario ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D. Lgs. N. 267/2000;

CON VOTI unanimi espressi nelle forme di legge dai n. 8 Consiglieri presenti e votanti;

D E L I B E R A

- 1) Di **approvare** la seguente modifica al "Regolamento per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria (I.M.U.)" approvato con la propria precedente deliberazione n. 07 del 04/05/2012:

all'art. 3 del regolamento è aggiunto il seguente comma

"3. Ai fini dell'imposta municipale propria si considera direttamente adibita ad abitazione principale, con conseguente applicazione dell'aliquota ridotta e della relativa detrazione,

l'unità immobiliare posseduta, a titolo di proprietà o di usufrutto, dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato (iscritti all'anagrafe degli italiani residenti all'estero) a condizione che l'abitazione non risulti locata. Allo stesso regime dell'abitazione soggiace l'eventuale pertinenza con i medesimi criteri dell'abitazione principale."

- 2) Di **rideterminare** le aliquote dell'imposta municipale propria (I.M.U.) come segue:
- aliquota ordinaria **0,80%**, (lo 0,38%, pari al 50% dell'aliquota di base ai sensi dell'art. 13, comma 11 del D.L. 201/2011, è riservata allo Stato) **per tutti gli immobili ad eccezione dei fabbricati catastalmente censiti nelle categorie "D" (da D1 a D12)**;
 - aliquota **0,90%**, (lo 0,38%, pari al 50% dell'aliquota di base ai sensi dell'art. 13, comma 11 del D.L. 201/2011, è riservata allo Stato) per gli immobili **catastalmente censiti nelle categorie "D"**, ad eccezione delle categorie **"D1" e "D10"** (Opifici e Fabbricati per funzioni produttive connesse alle attività agricole);
 - **aliquota 1,06%** (lo 0,38%, pari al 50% dell'aliquota di base ai sensi dell'art. 13, comma 11 del D.L. 201/2011, è riservata allo Stato) per gli immobili catastalmente **censiti nella categoria "D1"**;
 - i fabbricati rurali ad uso strumentale dell'attività agricola di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del Decreto Legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla Legge 26 febbraio 1994 n. 133 (accatastati in categoria **D/10** oppure se presentano una **specificata annotazione catastale**, attestante il possesso dei requisiti di ruralità), sono **esenti** in quanto il Comune di Monno è classificato tra i Comuni montani o parzialmente montani in base all'apposito elenco predisposto dall'ISTAT;
 - **aliquota 0,4%** per l'abitazione principale e per le relative pertinenze.
 - Detrazione per abitazione principale, Euro 200,00 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica. Per gli anni 2012 e 2013 la detrazione di cui sopra è maggiorata di Euro 50,00 per ciascun figlio di età non superiore a 26 anni, purché dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale. L'importo complessivo della maggiorazione, al netto della detrazione di Euro 200,00, non può superare l'importo massimo di Euro 400,00.

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA

Il sottoscritto rag. Massimo Maffessoli, Responsabile del Servizio Economico - Finanziario, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs 18.8.2000 n. 267, esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della presente proposta di deliberazione.



IL RESPONSABILE SERVIZIO FINANZIARIO
(rag. Massimo Maffessoli)

Letto, confermato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
(Avv. Frotti Roberto)

IL SEGRETARIO COMUNALE
(dott. Fabio Gregorini)

n. 437

(del registro delle pubblicazioni all'albo online)


REFERTO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

che la presente deliberazione è stata pubblicata, in data odierna, per rimanervi per 15 giorni consecutivi nel sito informatico di questo Comune (art. 32, comma 1, legge 18 giugno 2009, n. 69).

Dalla residenza comunale, li 03 OTT. 2012



IL SEGRETARIO COMUNALE
(dott. Fabio Gregorini)

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'


Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

che la presente deliberazione:

- è stata pubblicata nel sito informatico di questo Comune per quindici giorni consecutivi dal 03 OTT. 2012 al 18 OTT. 2012
- è divenuta esecutiva oggi, decorsi 10 giorni dall'ultimo di pubblicazione (art. 134, c. 3, del T.U. n. 267/2000);
- è stata dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 134, comma 4, D. Lgs. n. 267/2000.

Dalla residenza comunale, li



IL SEGRETARIO COMUNALE
(dott. Fabio Gregorini)

Ai sensi dell'art. 3 della legge 241/1990, qualunque soggetto ritenga il presente atto amministrativo illegittimo e venga dallo stesso direttamente leso, può ricorrere al Tribunale Amministrativo Regionale, Sezione di Brescia, al quale è possibile presentare i propri rilievi in ordine alla legittimità del presente atto, entro e non oltre sessanta giorni dall'ultimo di pubblicazione all'albo pretorio.